



19 170 / 12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 13/03/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO  
Dott. GAETANINO ZECCA  
Dott. VINCENZO ROMIS  
Dott. FELICETTA MARINELLI  
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

- Presidente - SENTENZA  
- Consigliere - N. 623/2012  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 31014/2011  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
ROMA  
nei confronti di:

- 2) E [redacted] A [redacted] N. IL 01/06/1976
  - 3) N [redacted] N [redacted] N. IL 14/04/1980 \* C/
  - 3) A [redacted] A [redacted] N. IL 02/01/1949
  - 4) A [redacted] N [redacted] N. IL 03/04/1979 (persone offese)
  - 5) A [redacted] M [redacted] N. IL 15/07/1973
  - 6) P [redacted] R [redacted] N. IL 21/02/1951 c/
- NIELSEN CASPER STATTROP N. IL-4-1980 (indagato)  
avverso la sentenza n. 2539/2009 GIP TRIBUNALE di RIETI, del  
11/10/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

~~letta~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *Vito D'Antonio* che ha chiesto annullamento con rinvio

*Voluto il difensore di parte civile pm. Carlo Mellano,  
che ha chiesto l'acquiescenza del reato  
dell'art. 157  
Udit i difensori Avv.; Preside che ha chiesto il rigetto  
del reato.*



che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concrete esigenze di tutela per sé e per gli altri utenti della strada, di interrompere la guida.

Del tutto legittimamente il GUP ha ritenuto quindi di individuare la causa esclusiva del sinistro nelle anomalie di manutenzione del pneumatico posteriore destro dell'auto condotta dall'A [ ] (al di sotto dei limiti di gonfiaggio o sottoposto ad eccessivo carico) che ne avevano causato lo scoppio.

Ma c'è di più. Rileva il Collegio che nella concreta fattispecie, manca del tutto la cd. concretizzazione del rischio in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l'incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per un'emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità.

Le ricorrenti parti civili vanno per legge condannate al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma, 13 marzo 2012

Il Consigliere estensore

(Vincenzo Romis)



Il Presidente

(Carlo Giuseppe Brusco)

